



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Delibera n. 5/2025

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute", ed in particolare l'art. 29 che definisce il "dossier formativo";



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. g) dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente “La formazione continua nel settore Salute”, nella parte in cui prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua “definisce e dà esecuzione alle regole sul dossier formativo”;

VISTA la L. 11 gennaio 2018 n. 3, concernente “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, ed i successivi decreti attuativi;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 1 agosto 2023 con cui è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua costituita con D.M. del 27 settembre 2022.

VISTI i successivi decreti del Ministro della Salute del 19.03.2024, 18.07.2024, del 27.12.2024, del 11.02.2025 e del 21.07.2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO l'art. 8, comma 1, lettera c), dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, in base al quale la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (...) “*approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni*”;

CONSIDERATA la proposta di modifica avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, nella seduta del 24 settembre 2025, relativamente alla disciplina da applicare nel caso in cui il professionista sanitario si cancelli e/o si reisciva all'Ordine professionale;
TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione del 15 ottobre 2025, ha esaminato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, approvando di trasmetterla per il necessario parere del Comitato Tecnico delle Regioni;

ATTESO il parere espresso dal Comitato tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 12 novembre 2025, reso ai sensi dell'art. 31 comma 1 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 20 novembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM e dal Comitato Tecnico delle Regioni;

DELIBERA

1. Di approvare la seguente disciplina nelle ipotesi di professionisti sanitari che si cancellano e si reinscrivono all'Ordine professionale.
2. In caso di cancellazione dall'albo di appartenenza, l'obbligo formativo non permane per l'anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. L'obbligo formativo per l'anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell'Ordine professionale.
3. In caso di iscrizione all'albo professionale, l'obbligo formativo sussiste per l'anno in corso qualora la iscrizione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Al contrario, ove la iscrizione avvenga successivamente a tale data, l'obbligo non sussiste per l'anno in corso. La decorrenza della iscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la iscrizione da parte dell'Ordine professionale.
4. Nel caso in cui il professionista si cancelli e si iscriva nel medesimo anno, l'obbligo per quell'anno persiste.
5. Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o iscrizione.

Il Segretario

della Commissione Nazionale

Lorena
per la formazione continua

05.12.2025
11:50:05
GMT+01:00



Il Vice Presidente

della Commissione Nazionale

per la formazione continua

(Dott. Filippo Anelli)

FILIPPO ANELLI
10.12.2025
09:31:57
GMT+01:00

